

ANASTASW



45268/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 27/09/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO BARDOVAGNI
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Dott. GIACOMO ROCCHI
Dott. MONICA BONI
Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA
N. 3052/2013
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 26823/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ N. IL ██████████

avverso l'ordinanza n. 1305/2013 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
23/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. M. Jacoviello
*che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza
impugnata;*

RM

Udit i difensori Avv.: G. Anastasio, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 23.5.2013 il Tribunale di Roma, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento introdotto da istanza di [REDACTED] confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 11.5.2013.

Le valutazioni del Tribunale riguardano, in punto di fatto, l'omicidio commesso ai danni di [REDACTED] ed avvenuto in Roma, località [REDACTED] in data [REDACTED] tra le ore 21.47 (orario in cui la [REDACTED] per quanto si dirà in seguito, è da ritenersi ancora in vita) e le ore 21.57 quando un passante nota il corpo senza vita della [REDACTED] adagiato sul suo motorino ed avvisa il soccorso pubblico.

Dai dati di genericità si apprende che la vittima è stata colpita con un coltello, più volte (in numero di venti), al volto, al collo e al torace e la morte è sopravvenuta per le conseguenze cardiocircolatorie correlate alla avvenuta recisione della carotide di destra.

Ad avviso del Tribunale vi è gravità indiziaria - come già ritenuto dal GIP - a carico di [REDACTED] in virtù di talune emergenze fattuali e procedurali che possono così riassumersi :

- [REDACTED] giovane donna dalla personalità complessa, aveva intrattenuto tempo prima una relazione sentimentale con il [REDACTED] persona con molti più anni di lei, ed era rimasta con lui in contatto, come è dimostrato dalla verifica dei tabulati telefonici ;

- i due si erano di certo incontrati quella stessa sera, all'interno del bar denominato " [REDACTED] " posto a breve distanza (definita in termini di percorrenza tra i 5 e 7 minuti ad andatura sostenuta) dal luogo del rinvenimento del corpo della [REDACTED] intorno alle ore 20.45 e sino circa alle 21.10 (secondo la deposizione resa dal teste [REDACTED]), avevano avuto una «discussione» durante la quale la [REDACTED] rimproverava [REDACTED] di non fare nulla per aiutarla (la Iacullo aveva di recente perso l'occupazione di baby sitter) e successivamente avevano avuto dei contatti telefonici ;

- In particolare risulta dai tabulati che la [REDACTED] contatta [REDACTED] (su una utenza non a lui intestata ma di certo a lui in uso) alle ore 21.46 per una breve conversazione (22 secondi) e tale è l'ultima chiamata che la donna fa prima di essere aggredita ;

- Il [REDACTED] sentito a sommarie informazioni nelle prime ore successive al delitto nega di avere in uso l'utenza che risulta contattata dalla [REDACTED] e nega di aver parlato con lei dopo la sua uscita dal bar ;

- il ██████ afferma di essere andato a casa dopo l'incontro con la ██████ e di essere ritornato al bar verso le 22.50 lì dove sempre il teste ██████ (lavorante nel bar) afferma di averlo di nuovo visto (nel bar) alle 22.00 ;

- in un terreno adiacente al luogo del delitto viene rinvenuto il fodero di un coltello che a dire di un teste (████████) sarebbe uguale a quello da lui regalato (unitamente al coltello) tempo prima al ██████ suo fornitore di cocaina.

Detti elementi ad avviso del Tribunale consentono di ritenere integrata la gravità indiziaria, specie in riferimento alla falsità delle prime dichiarazioni rese ed al dato obiettivo rappresentato dal fatto che il ██████ è l'ultima persona ad avere il contatto telefonico con la vittima e tra le varie persone di interesse investigativo risulta l'unica presente in zona, quella sera, immediatamente dopo il delitto (alle 22.00, nel bar).

Ciò posto, tuttavia il Tribunale sente il dovere di evidenziare una serie ulteriore di circostanze meritevoli di approfondimento investigativo.

L'esame delle deposizioni rese da persone vicine alla vittima hanno infatti evidenziato la notevole problematicità del contesto relazionale vissuto dalla stessa (lunga relazione con una donna sposata, da poco interrotta, altra relazione con un soggetto che era solito chederle denaro e che abita nella zona del commesso delitto, altri contatti con persone conosciute a mezzo *chat*) e l'esistenza pertanto di possibili altre piste, specie a fronte della precarietà delle ipotesi sul movente del gesto delittuoso (la discussione verificatasi all'interno del bar viene ritenuta più uno sfogo della ██████ che un vero e proprio litigio) .

Peraltro, la stessa deposizione del ██████ circa il riconoscimento del fodero del coltello da lui regalato al ██████ viene definita «non del tutto chiara» circa la genesi, posto che il ██████ non era tra i soggetti emersi nel corso delle indagini e il Tribunale non nega che il tempo di esecuzione del delitto, ove lo si ipotizzi commesso dal ██████ è molto ristretto e che il teste ██████ - ritenuto attendibile - ha affermato che alle 22.00 il ██████ rientrò nel bar con il medesimo abbigliamento che indossava in precedenza, senza mostrare tracce ematiche visibili.

Da ciò una serie di indicazioni che vengono operate al fine di completare la attività di ricerca della prova e stabilizzare il quadro indiziario, ivi compresa la richiesta di approfondire il comportamento tenuto quella sera da un ulteriore soggetto con cui pure vi era stato uno scambio di messaggi dal contenuto non certo rassicurante, così come la verifica delle attività svolte dalla stessa vittima e riferibili al possibile acquisto di armi (relative al contenuto di un appunto rinvenuto).

RST

Quanto alle esigenze cautelari, va ricordato che [REDACTED] annovera un precedente per omicidio, commesso nel 1990. Ciò, unitamente alla estrema gravità della condotta rende di certo sussistente - ad avviso del Tribunale - il pericolo di reiterazione ed adeguata la misura imposta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [REDACTED] deducendo vizio di motivazione del provvedimento *sub specie* contraddittorietà. Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che l'iter motivazionale sposa una nozione debole di gravità indiziaria e pone in evidenza, senza tuttavia trarne le dovute conseguenze, numerose ed obiettive lacune investigative .

Sul piano del metodo, viene poi evidenziato che il Tribunale - seguendo sul punto la linea tracciata dal GIP - finisce con il valorizzare, nell'economia della decisione, la condotta dichiarativa dell'indagato ed in particolare il contenuto delle prime sommarie informazioni, nell'ambito delle quali [REDACTED] non venne reso edotto delle ragioni della Investigazione e negò l'utilizzo del cellulare con cui aveva - in ipotesi - parlato con la vittima. Sul punto, al di là della riserva circa il metodo seguito, la difesa evidenzia che dall'esame dei tabulati emerge che era la [REDACTED] a cercare - con insistenza - il [REDACTED] ammesso che il telefono in questione fosse in suo possesso . Delle 8 conversazioni o tentativi di conversazione riscontrati - quel giorno - in ben sei occasioni la chiamata era diretta dalla [REDACTED] verso [REDACTED] e solo in due occasioni costui rispose, tra cui quella delle 21.46 per brevissimo tempo. Ciò non potrebbe essere ritenuto elemento con concreta portata indiziante, così come non riveste tale qualità il posizionamento dell'utenza nella zona ove si è verificato l'omicidio, posto che l'indagato abita ad una distanza di circa 800 metri da tale luogo.

Inoltre ancora più illogico viene ritenuto l'argomento della pretesa falsità dell'orario - le 22.50 - indicato da [REDACTED] come ora di rientro nel bar, lì dove il teste [REDACTED] lo colloca alle 22.00, posto che l'orario indicato dal teste - ritenuto attendibile - risulta più favorevole a fini di dimostrazione della estraneità dell'indagato (dato il momento consumativo del delitto e la distanza che intercorre tra il luogo dell'omicidio e il bar). Da ciò la considerazione per cui con le prime dichiarazioni non vi era alcuna volontà del [REDACTED] di alterare la realtà al fine di rendersi artificiosamente distante dal delitto, di cui non conosceva l'esistenza e dunque le modalità.

Viene ancora ritenuta del tutto infondata l'affermazione - contenuta nel provvedimento - circa la presenza, in zona, tra le numerose persone di interesse investigativo, del solo [REDACTED]. Dagli atti emerge che diverse tra queste risiedono a poca distanza dal luogo del delitto e avrebbero potuto facilmente

127

raggiungerlo. Pertanto, l'intero apparato motivazionale appare del tutto incongruo a sorreggere la decisione presa, lì dove si adotti una corretta nozione di gravità indiziaria in termini di elementi capaci di rappresentare, seppure nell'ambito di un giudizio prognostico, una qualificata probabilità di condanna. Viene infine ritenuta meramente apparente la motivazione in tema di esigenze cautelari, posto che si basa esclusivamente sulla valorizzazione del precedente e non individualizza il giudizio in tema di grado delle esigenze e scelta della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

1.1 Va in premessa chiarita - data l'incidenza nella economia della decisione - la interpretazione preferibile - ad avviso del Collegio - della regola di giudizio descritta dalla legge in tema di applicabilità delle misure cautelari personali.

Il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha voluto, invece, valorizzare il significato dell'intera locuzione (*Indizi..di colpevolezza*) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità).

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del *subprocedimento* cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunciarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità» al fine di rendere possibile l'applicazione della misura sta a significare che l'esito di tale valutazione incidentale (sia pure formulata allo stato degli atti) deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.

In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunciarsi in sede cautelare personale dovrà - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - confrontarsi :

a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità) ;

b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ;

c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunciata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).

Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare (tranne i casi espressamente previsti dal legislatore all'art. 273 comma 1-*bis*, peraltro espressione di un principio generale) ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, di recente, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, Rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziaro alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..»).

Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, senza poter ipotizzare la sopravvenienza di ulteriori elementi a carico dell'accusato allo scopo di «fortificare» un quadro indiziaro carente.

Tale aspettativa, infatti, potrebbe essere smentita dal prosieguo dell'attività di indagine ed il sacrificio della libertà personale - ove nel frattempo disposto - risulterebbe del tutto incongruo e frutto non già di una «prognosi» fondata su elementi già esistenti, quanto, a ben vedere, di una «scommessa» fondata su una aleatoria sopravvenienza di dati, tali da realizzare l'accrescimento qualitativo dei materiali conoscitivi.

RT

1.2 Ciò posto, va constatato che nel caso in esame ad una prima affermazione di «sussistenza» della gravità indiziaria, sulla base di taluni elementi raccolti, il Tribunale ha fatto seguire una lunga serie di interrogativi (peraltro più che legittimi e ben argomentati) e di richieste di integrazione istruttoria che appaiono tali, per numero e valore dimostrativo, da smentire il contenuto del giudizio di sussistenza dei gravi indizi poco prima formulato e che, pertanto, rappresentano un pregnante esempio di contraddittorietà (da sempre intesa come insormontabile contraddizione interna tra i diversi momenti di articolazione del giudizio) e di motivazione «perplessa».

Lo sviluppo logico di tali elementi «antagonisti» porterebbe infatti ad escludere la ricorrenza della gravità indiziaria a carico dell'attuale indagato, considerando - ad esempio - la scarsa conciliabilità tra l'attribuzione al ██████ dell'azione omicidiaria e i contenuti testimoniali resi dal teste ██████ in merito all'orario in cui lo stesso sarebbe rientrato nel bar (le 22.00, dunque a distanza di non più di dieci minuti dalla consumazione del delitto, commesso in luogo non proprio prossimo all'esercizio commerciale, dato che ad andatura sostenuta viene indicato un tempo di percorrenza tra i 5 e i 7 minuti) ed all'assenza di tracce ematiche sull'abbigliamento da lui indossato nel momento del rientro.

La stessa valorizzazione - in chiave di accusa - della breve conversazione intervenuta alle 21.46, quando la ██████ contatta ██████ sull'utenza ritenuta a lui in uso, si espone a possibili confutazioni circa l'idoneità dimostrativa a carico. La valenza indiziante di tale dato - che potrebbe avere, di per sé, numerose spiegazioni alternative di pari dignità logica rispetto a quella sostenuta nei provvedimenti applicativi della misura - è correlata, in effetti, alla negazione operata dal ██████ circa il possesso dell'utenza.

RM

Ma tale atteggiamento negatorio, ponendosi nell'ottica del soggetto agente nel momento in cui vengono richieste le informazioni (come è doveroso fare in sede ricostruttiva *ex post*) ben potrebbe - dato il quadro emergente dalle attività di indagine, nel cui ambito più volte si affacciano ipotesi di traffico di stupefacenti - essere ricollegato a diversa esigenza di «autoprotezione» del dichiarante e rappresenta, pertanto, un elemento dalla portata alquanto modesta e, comunque, bisognoso di approfondimenti cognitivi e valutativi.

Lo stesso Tribunale, nel provvedimento impugnato, afferma che l'attuale ricorrente non è da ritenersi il solo soggetto su cui gravano «sospetti» di possibile ostilità verso la ██████ ed anche in tal caso evidenzia una circostanza che - in un quadro indiziario caratterizzato da elementi di segno contrastante - non può che rifiuire sulla valutazione complessiva.

Così come lo stesso Tribunale avanza - ma non sviluppa in modo adeguato - dubbi sulla affidabilità della deposizione resa dal teste ██████ circa il preteso

inviata copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
- 8 NOV. 2013
Roma, il


«riconoscimento» del fodero di un coltello che sarebbe stato rinvenuto in un terreno situato nei pressi del luogo del delitto (definito uguale a quello da lui regalato al [redacted] tempo addietro). Anche in tal caso si tratta di deposizione che, ove ritenuta affidabile, avrebbe obiettiva portata indiziante, ma le riserve espresse nel provvedimento impugnato ne impongono la rivalutazione. Va pertanto disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuova valutazione al Tribunale del Riesame di Roma.

P.Q.M.


Annula l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.

Così deciso il 27 settembre 2013

Il Consigliere estensore
Raffaello Magi



Il Presidente
Paolo Bardovagni



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

- 8 NOV. 2013



IL CANCELLIERE
Antonina Esicella

